

Regione Lazio

DIREZIONE SALUTE ED INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 10 aprile 2020, n. G04080

Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019-2022. Disposizioni attuative.

Oggetto: Decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii. Corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019/2022. Disposizioni attuative.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIOSANITARIA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Risorse Umane;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, recante modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n.6 e successive modificazioni, recante la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale n.1 del 6 settembre 2002 e successive modificazioni;

VISTI l'art. 558 bis del R.R. 1/2002 e ss.mm.ii. e l'art. 18 della L.R. 6/2002 e ss.mm.ii., in merito ai poteri del Direttore Regionale;

VISTA la D.G.R. n. 271 del 05 giugno 2018, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Salute e Integrazione Sociosanitaria" al Dott. Renato Botti;

VISTA la determinazione regionale n. G12275 del 02/10/2018 "Riorganizzazione delle strutture della Direzione regionale Salute e Integrazione sociosanitaria – Recepimento della Direttiva del Segretario Generale del 03/08/2018, prot. n. 484710, come modificata dalla Direttiva del 27/09/2018, n. 590257";

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G14566 del 14/11/2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Risorse Umane alla dott.ssa Barbara Solinas;

VISTO il decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 concernente l'attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, come modificato dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, emanato in attuazione della direttiva 2001/19/CE;

VISTA la determinazione regionale n. G13521 del 09/10/2019, con la quale è stato indetto concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di n. 183 medici al corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2019-2022, in attuazione del predetto decreto legislativo e delle successive modificazioni;

VISTA la determinazione regionale n. G01123 del 07/02/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 supplemento 1 dell'11/02/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale dei candidati idonei nel concorso sopra specificato;

VISTA la determinazione regionale n. G13522 dell'09/10/2019, con la quale è stato emanato Avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019- 2022) tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019;

VISTA la determinazione regionale n. G02306 del 03/03/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 05/03/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019;

ATTESO che sono state completate le procedure di ammissione al corso per i candidati utilmente collocati nella graduatoria regionale ai sensi degli artt. 11 e 12 del bando di concorso, fatto salvo l'accertamento di eventuali incompatibilità al momento dell'inizio del corso stesso;

VISTO l'art.9 del decreto legislativo 8 luglio 2003 n.277, che modifica l'art.26, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, il quale riserva al Ministro della Salute la definizione, con apposito decreto, degli obiettivi didattici, delle metodologie di insegnamento - apprendimento, dei programmi delle attività teoriche e pratiche e dell'articolazione della formazione;

CONSIDERATO che il Ministro della Salute non ha ancora provveduto ad emanare il predetto decreto;

VISTO il decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e s.m.i. che definisce i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;

PRESO ATTO che le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata previste dall'art.19 del sopracitato decreto del Ministro della Salute per l'attuazione dei corsi sono quelle approvate con l'ultima intesa della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome;

VISTO l'art.28, comma 1, del richiamato decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, e successive modificazioni, che affida alle regioni l'organizzazione e attivazione dei corsi;

VISTE le numerose disposizioni normative e regolamentari relative a misure urgenti per la gestione e il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19, contenenti anche prescrizioni straordinarie rilevanti per il corso di formazione specifica in Medicina Generale, e in particolare:

- i D.P.C.M. del 04/03/2020, del 08/03/2020 e del 09/03/2020 che dispongono di non sospendere i corsi di formazione specifica in Medicina Generale;
- il decreto legge n. 14 del 09/03/2020, che consente ai tirocinanti del corso di formazione specifica in Medicina Generale di assumere incarichi convenzionali a tempo determinato con il SSN, incarichi provvisori e di sostituzione di medici di medicina generale e incarichi di continuità assistenziale, anche nelle unità speciali COVID-19, stabilendo di riconoscere le ore svolte nell'ambito di questi incarichi come attività di tirocinio da computarsi nel monte ore complessivo prevista dall'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 368/1999;
- il decreto legge n. 18 del 17/03/2020 che, all'art. 102, modifica la disciplina relativa all'abilitazione alla professione di medico-chirurgo e, in via di prima applicazione, prevede che *“i candidati della seconda sessione - anno 2019 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, che abbiano già conseguito il giudizio di idoneità nel corso del tirocinio pratico-valutativo, svolto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca n. 58 del 2008, oppure che abbiano conseguito la valutazione prescritta dall'articolo 2 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 445 del 2001, sono abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo”*;
- l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. 9 del 17/03/2020 che stabilisce di *“sospendere i tirocini del Corso di Formazione Specifica in Medicina Generale in svolgimento nei reparti ospedalieri e negli ambulatori aziendali”* e di destinare i medici tirocinanti a strutture dove sia garantita sicurezza e la possibilità di svolgere attività formativa;
- la nota del Ministero della Salute prot. n. 15301 del 24/03/2020, con la quale si ufficializza la decisione di posticipare l'inizio del Corso di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022 al 15 maggio 2020, assunta unanimemente tra Regioni, Province autonome e Ministero della Salute medesimo;

ATTESA la necessità di approvare un sistema di disposizioni che consentano di attuare il corso, pur in assenza dei provvedimenti ministeriali prescritti dalla normativa vigente;

RITENUTO comunque di fare salve anche per il XX corso di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2020 le disposizioni straordinarie sopra riportate e in vigore per i trienni formativi già in essere, fino al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

RITENUTO inoltre di autorizzare i medici ammessi al corso a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione sulla base delle previsioni contenute nell'art. 15 del bando di concorso, anche al fine di accelerare le procedure connesse all'inizio del corso;

DETERMINA

1. di stabilire che il corso di formazione specifica in medicina generale 2019-2022 abbia inizio il 15 maggio 2020, con impegno a tempo pieno, destinato a 183 medici risultati idonei nel relativo concorso di ammissione ed in possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al corso, in applicazione del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368 e ss.mm.ii., e della determinazione regionale G13521 del 09/10/2019, oltre agli ulteriori medici soprannumerari ammessi ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019 e ex art. 3 della legge 401/2000;
2. di approvare le disposizioni attuative relative al corso suddetto, definite negli allegati "A", "B", "C", "D" ed "E" parte integrante e sostanziale della presente determinazione, che restano in vigore per il triennio formativo 2019-2022 fino a ulteriori disposizioni integrative o modificative delle attuali;
3. di mantenere l'organizzazione delle attività formative, nonché i contenuti dei programmi e la metodologia didattica già sperimentati nei precedenti corsi, anche in conformità delle indicazioni generali di volta in volta fornite dal Ministero della salute con i bandi annuali;
4. di applicare, in coordinamento con le A.S.L. capofila di area didattica, nonché in accordo con il Ministero della Salute e delle altre Regioni e Province autonome, tutte le misure straordinarie ed urgenti già stabilite o che saranno previste per la gestione del corso, nell'intero periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19, anche in deroga alla disposizioni attuative sopra citate;
5. di autorizzare i medici tirocinanti a stipulare direttamente la polizza assicurativa contro i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, prescritta dall'art.18 del decreto ministeriale citato, alle condizioni generali indicate nell'allegato "B" alla presente determinazione;
6. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Renato Botti

ALLEGATO "A"

**DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE
SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019-2022**

Art. 1 - Finalità ed obiettivi del corso

1. La Regione Lazio, in collaborazione con le Aziende Sanitarie Locali Roma 1, Roma 2, Roma 3 e Latina, organizza ed attiva il corso di formazione specifica in medicina generale, ai sensi delle seguenti previsioni normative e regolamentari:

- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, concernente l'attuazione della direttiva n. 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli;
- decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, concernente l'attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;
- decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006 e ss.mm.ii., con il quale sono definiti i principi fondamentali per la disciplina unitaria in materia di formazione specifica in medicina generale;
- determinazioni della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria n. G13521 del 09/10/2019 e n. G13522 del 09/10/2019, con le quali sono stati emanati rispettivamente il bando di concorso per l'ammissione di n. 183 medici borsisti al corso triennale di formazione specifica in medicina generale e l'avviso pubblico per l'ammissione al corso triennale di formazione specifica in medicina generale (2019-2022) tramite graduatoria riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019.

2. Il competente Direttore Regionale con proprio provvedimento fissa la data di inizio del corso, che ha durata triennale e comporta, per i tirocinanti, un impegno a tempo pieno con obbligo di frequenza.

3. La formazione teorico-pratica è articolata su 6 giorni settimanali con le modalità e le turnazioni stabilite nei calendari predisposti dai coordinatori delle attività pratiche e dai coordinatori delle attività seminariali, d'intesa con i responsabili delle strutture in cui si svolgono le attività formative.

4. Il corso si propone i seguenti obiettivi:

- a) completare la formazione universitaria di base dei laureati in medicina e chirurgia, privilegiando gli aspetti tipici del ruolo affidato al medico di medicina generale e fornendo gli strumenti necessari per il miglioramento del sistema di erogazione delle cure primarie;
- b) garantire la possibilità di libera circolazione, nell'ambito dei sistemi di protezione sociale degli Stati membri dell'Unione europea, dei medici che conseguono il diploma di formazione in medicina generale;
- c) consentire ai medici abilitati successivamente al 31 dicembre 1994 di potersi iscrivere nelle graduatorie regionali, previste dal relativo Accordo collettivo nazionale, ai fini dell'esercizio della medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

Art. 2 - Requisiti dei destinatari

1. Il corso è riservato ai laureati in medicina e chirurgia in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza: cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea; oppure cittadinanza non comunitaria, con possesso di un diritto di soggiorno o di un diritto di soggiorno permanente, essendo familiare di un cittadino comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con possesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo CE (art.38, comma 3 – bis, del d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di rifugiato (art.38, comma 3-bis, del d.lgs. n.165/2001); oppure cittadinanza non comunitaria con titolarità dello status di protezione sussidiaria (art.38, comma 3- bis, del d.lgs.n.165/2001);
- b) abilitazione all'esercizio professionale in Italia;
- c) iscrizione all'albo professionale dei medici di un ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri, ovvero iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea con l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'inizio del corso;
- d) conseguimento dell'idoneità a seguito del concorso indetto con la determinazione regionale n. G13521 del 09/10/2019.

Art.3 - Ammissione e frequenza

1. L'ammissione al corso è disposta in conformità alle risultanze della graduatoria unica del concorso approvata con determinazione del Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria n. G01123 del 07/02/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 12 supplemento 1 dell'11/02/2020, e della determinazione regionale n. G02306 del 03/03/2020, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 19 del 05/03/2020, con la quale è stata approvata la graduatoria regionale riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, convertito con legge n. 60/2019.
2. Al corso sono ammessi 183 medici borsisti in possesso dei requisiti richiesti, 45 medici in soprannumero senza borsa da graduatoria regionale riservata ex art. 12, comma 3, del D.L. n. 35/2019, e ulteriori medici in soprannumero e senza borsa che ne hanno fatto domanda ai sensi dell'art. 3, L. n. 401/2000 – con riserva, per tutti, di accertamento di eventuali incompatibilità prima di iniziare la frequenza del corso e prima di sostenere l'esame finale.
3. A tal fine i tirocinanti sono tenuti a presentare dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, attestanti la non sussistenza di cause di incompatibilità.
4. Non sono ammessi alla frequenza del corso i medici che hanno partecipato al concorso, conseguendo l'idoneità, in violazione delle norme contenute nell'art. 3 del bando di concorso.
5. L'assenza di cause di incompatibilità deve permanere per tutto il periodo di formazione.
6. La frequenza del corso non comporta l'instaurazione di un rapporto di dipendenza o lavoro convenzionale né con il Servizio sanitario nazionale, né con i medici tutori.

Art.4 – Sospensioni

1. Il periodo di formazione può essere sospeso esclusivamente per i seguenti motivi:
 - servizio militare o sostitutivo civile;
 - gravidanza e puerperio;
 - malattia o infortunio.
2. Le sospensioni, su specifica richiesta del tirocinante interessato, devono essere autorizzate preventivamente dalla competente struttura regionale.
3. L'intera durata del corso e la durata di ciascuna fase formativa non possono, però, essere ridotte a causa delle suddette sospensioni e pertanto gli interessati sono assoggettati, ove possibile, ad un ciclo di formazione di recupero ovvero sono ammessi, fuori contingente, al corso di formazione successivo, ai fini e per il tempo strettamente necessario per il completamento dello stesso, sempre che, nel frattempo, non siano intervenute eventuali condizioni di incompatibilità.
4. I coordinatori delle attività didattiche, di cui al successivo art.10, rilasciano idonee attestazioni con la specifica delle fasi del corso già frequentate e dei periodi da recuperare distinti per fase formativa.
5. L'attività didattica è sospesa per un periodo di quindici giorni durante il mese di agosto, dieci giorni durante le festività natalizie e cinque giorni durante le festività pasquali.

Art.5 - Assenze giustificate

1. Le assenze giustificate da motivi di famiglia o motivi personali, preventivamente autorizzate salvo cause di forza maggiore, sono consentite nell'arco di ciascun anno formativo fino ad un massimo di 30 giorni complessivi ripartiti tra i vari periodi del corso.
2. Tali assenze non costituiscono interruzione della formazione ai fini della sua continuità e conseguentemente non vanno recuperate purché non pregiudichino il raggiungimento degli obiettivi formativi.
3. Le assenze non autorizzate preventivamente ai sensi del precedente art.4, così come le assenze ingiustificate, comportano la decadenza dal corso.

Art.6 – Assicurazione

1. I medici partecipanti al corso, previa autorizzazione della Regione, stipulano direttamente una polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali contenute nell'allegato "B".

Art.7 - Programma formativo

1. Il programma formativo, con l'indicazione dei periodi, delle materie e della relativa ripartizione in ore, è riportato nell'allegato "C".
2. Il corso comprende l'apprendimento teorico e l'apprendimento pratico previsti dall'art.26 del decreto legislativo n. 368/1999, come modificato dall'art.9 del decreto legislativo n.277/2003.
3. In assenza del decreto del Ministro della salute con il quale devono essere definiti gli obiettivi didattici, le metodologie di insegnamento - apprendimento, i programmi delle attività teoriche e pratiche e l'articolazione della formazione, vengono utilizzati i piani didattici già sperimentati nei precedenti corsi, elaborati secondo le indicazioni generali e le linee guida dettate dal Ministro della salute con i bandi annuali emanati.
4. In relazione al programma formativo generale, i coordinatori delle attività didattiche di natura pratica, i coordinatori delle attività seminariali ed i medici tutori, d'intesa con il funzionario regionale responsabile della formazione specifica in medicina generale, pianificano il percorso formativo teorico-pratico di ciascun gruppo di tirocinanti e promuovono periodiche riunioni per assicurare omogeneità nella metodologia didattica.

Art.8 - Aree didattiche e Rete Formativa

1. Ai fini dell'organizzazione del corso, il territorio regionale è suddiviso in 4 aree didattiche, ciascuna delle quali ricomprende una o più Aziende USL.
2. Per ogni area didattica viene individuata, quale capofila, un'Azienda USL o un'Azienda ospedaliera cui sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale del corso, sulla base delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. L'articolazione delle aree, le Aziende di riferimento e le Aziende afferenti ad ogni singola area, sono indicate nell'allegato "D".
4. In ciascuna area didattica sono, altresì, individuate le strutture ospedaliere di riferimento per lo svolgimento dell'attività clinica guidata, elencate nell'allegato "E".
5. Per quanto attiene alle strutture distrettuali, la loro individuazione sarà effettuata di volta in volta in relazione alle disponibilità delle competenti unità operative ed alla pianificazione dell'attività didattica per ciascun gruppo di tirocinanti.
6. L'assegnazione dei tirocinanti alle aree didattiche ed alle relative strutture è effettuata prima dell'inizio del corso, tenuto conto, ove possibile, della località di residenza dei partecipanti al corso, nonché della presenza sul territorio di presidi ospedalieri di riferimento e strutture di base delle Aziende USL, disponibili per lo svolgimento dell'attività didattica.
7. I tirocinanti provenienti da altre regioni sono assegnati alle aree didattiche in cui insistono strutture ospedaliere e di base che presentano una maggiore ricettività.
8. Il numero complessivo dei tirocinanti, ripartiti per ciascuna area didattica, è indicato nel richiamato allegato "D".
9. Le assegnazioni dei partecipanti al corso, così come disposte all'inizio dell'attività, non possono essere modificate per tutta la durata della formazione.

Art.9 - Responsabile del corso

1. Alla Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria è affidata la responsabilità del coordinamento, dell'organizzazione e dell'attivazione del corso di formazione specifica in medicina generale.
2. La gestione didattica e amministrativa del corso – sotto il coordinamento regionale – è affidata alle Aziende Sanitarie Locali capofila di Area Didattica, di cui all'art. 1 delle presenti disposizioni attuative, che si avvalgono anche delle ulteriori strutture inserite nella Rete Formativa. All'interno delle Aziende capofila di Area Didattica, le strutture responsabili per la gestione del corso sono le unità organizzative competenti in materia di formazione, o altre unità organizzative appositamente individuate.

Art.10 - Coordinatori delle attività didattiche

1. Per ogni area didattica, di cui all'allegato "D", il Direttore della Direzione Salute e Integrazione sociosanitaria nomina un coordinatore delle attività didattiche seminariali e un coordinatore delle attività didattiche di natura pratica.

2. Ai coordinatori sono affidate le funzioni didattiche all'interno delle singole aree di competenza e la responsabilità diretta in ordine al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti dal programma del corso.
3. Essi partecipano, su convocazione del responsabile preposto alla struttura regionale, agli incontri di carattere formativo-informativo sulla conduzione delle singole fasi dell'attività didattica e di valutazione dell'andamento complessivo del corso.
4. Svolgono, inoltre, i seguenti compiti:
 - a) provvedono alla gestione formativa del corso, garantendone il collegamento tra le varie fasi e l'omogeneità dei percorsi;
 - b) costituiscono il gruppo di riferimento per l'integrazione delle attività pratiche con quelle teoriche;
 - c) pianificano, insieme ai medici tutori, il programma formativo teorico-pratico formulando il calendario dei seminari sulla base delle indicazioni regionali;
 - d) garantiscono, in collegamento con le competenti strutture delle Aziende USL ed ospedaliere:
 - l'applicazione delle disposizioni riguardanti gli allievi ed i docenti, segnalando eventuali violazioni alla struttura regionale;
 - la vigilanza sul rispetto dell'orario, del calendario dei seminari e delle attività pratiche;
 - la tenuta dei fogli di presenza, laddove previsti, e dei libretti personali dei medici in formazione;
 - l'integrazione dei tirocinanti a seguito delle eventuali sospensioni per servizio militare o sostitutivo civile, gravidanza, malattia o infortunio;
 - l'effettivo svolgimento delle ore previste dai calendari del corso;
 - e) provvedono a raccogliere le schede di valutazione e rilasciano le certificazioni concernenti il giudizio complessivo sul profitto dei partecipanti al corso in ciascuna fase del percorso formativo, ai sensi dell'art.27, comma 4, del D.Lgs.n.368/99;
 - f) individuano i docenti delle attività teoriche seminariali, nonché i dirigenti medici del SSN cui affidare le funzioni tutoriali previste dall'art.27, comma 2, del D.Lgs.n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003, comunicandone l'elenco all'Area regionale.

Art.11 - Medici tutori di medicina generale

1. L'attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare di cui all'art.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003, viene svolta dai tirocinanti presso gli ambulatori dei medici di medicina generale, convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, in funzione di medici tutori ed in possesso dei requisiti previsti dall'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n.368/1999 e successive modificazioni.
2. A tale scopo, i medici di medicina generale, che intendano svolgere la funzione di tutori, devono proporre alla competente Direzione regionale apposita domanda, corredata di curriculum, contenente l'indicazione dei titoli e dei requisiti previsti per l'iscrizione nell'elenco regionale di cui all'art.27, comma 3, del D.Lgs.n.368/99 e successive modificazioni, che resta, comunque, subordinata alla frequenza di un corso di formazione per tutori di medicina generale organizzato dalla Regione, al termine del quale verrà rilasciato il relativo attestato.
3. La partecipazione al corso costituisce elemento indispensabile per lo svolgimento dell'attività tutoriale, fatti salvi gli attestati già conseguiti nei seminari organizzati dalla Regione in occasione dell'attuazione dei precedenti corsi di formazione specifica in medicina generale.
4. I medici tutori si impegnano, congiuntamente ai coordinatori della competente area didattica, a svolgere la loro attività in maniera tale da consentire ai medici in formazione l'acquisizione di tutti gli elementi operativi, conoscitivi e comportamentali propri dell'attività del medico di medicina generale.
5. I medici tutori espletano, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) collaborano alla pianificazione del programma formativo teorico-pratico;
 - b) controllano le presenze dei tirocinanti durante i periodi di attività didattica di natura pratica di cui all'art.26, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 368/99 e successive modificazioni;
 - c) attestano le presenze dei tirocinanti per le ore di attività medica guidata ambulatoriale e domiciliare;
 - d) stabiliscono i limiti e le modalità d'uso del ricettario sulla base degli indirizzi emanati dalla Regione.
6. Durante il periodo di attività medica guidata i tutori consegnano a ciascun tirocinante un blocchetto di ricette contrassegnato, da utilizzare per effettuare le eventuali prescrizioni.
7. Ferma restando la responsabilità di ogni singolo tirocinante sotto il profilo deontologico e professionale, gli impegni di spesa derivanti dall'uso del ricettario unico regionale sono imputati al centro di costo del medico tutore.

Art.12 - Incaricati dell'attività didattica seminariale

1. Svolgono i seminari previsti dall'art. 26 del D.Lgs. n.368/99, come modificato dall'art.9 del D.Lgs.n.277/2003.
2. Oltre alla funzione docente, ai medici incaricati dell'attività didattica seminariale sono affidati i seguenti compiti:
 - a) proporre al competente coordinatore l'adozione di eventuali testi e sussidi didattici;
 - b) partecipare agli incontri periodici di verifica con i coordinatori delle rispettive aree didattiche;
 - c) fornire ai coordinatori le indicazioni e gli elementi necessari per la formulazione dei giudizi sul profitto dei tirocinanti.

Art.13 - Organizzazione amministrativa

1. Ai fini dell'organizzazione amministrativa del corso sono individuate, quali strutture referenti, le unità organizzative delle Aziende USL ed ospedaliere competenti in materia di formazione.
2. Alle Aziende capofila di ogni area didattica sono affidati i compiti di natura organizzativa e gestionale inerenti al corso, in attuazione delle disposizioni e degli indirizzi regionali.
3. Le Aziende USL ed ospedaliere afferenti a ciascuna area didattica collaborano con le rispettive Aziende capofila in relazione alle attività formative che si svolgono sul loro territorio e nelle strutture di competenza.
4. Le Aziende capofila, per il tramite delle competenti strutture, svolgono i seguenti compiti:
 - a) verifica delle posizioni assicurative dei tirocinanti;
 - b) rilascio dei libretti personali e dei cartellini di riconoscimento;
 - c) verifica di eventuali incompatibilità durante la frequenza del corso;
 - d) controllo formale delle presenze e delle assenze dei tirocinanti attraverso fogli di presenza, libretti personali, cartellini marcatempo, nonché raccolta e controllo della regolarità delle giustificazioni delle assenze;
 - e) rilascio delle attestazioni di frequenza;
 - f) erogazione delle borse di studio;
 - g) gestione amministrativo - contabile dei compensi previsti per i coordinatori delle aree didattiche, per i medici tutori e per i docenti dei seminari;
 - h) acquisto della strumentazione didattica e del materiale di cancelleria.

Art.14 – Finanziamenti

1. Gli oneri connessi all'attuazione del corso fanno carico alla Regione che vi provvede con le quote di stanziamento del Fondo sanitario nazionale a destinazione vincolata, di volta in volta assegnate dal C.I.P.E., su proposta del Ministero della salute, e con ulteriori quote di finanziamento a valere sul FSN.
2. I fondi FSN vincolati per la formazione specifica in medicina generale sono utilizzati per l'erogazione delle borse di studio ai medici tirocinanti e, nel caso di importi residuali, per far fronte agli oneri connessi all'espletamento dei corsi.
3. Il Direttore della Direzione Regionale Salute e Integrazione sociosanitaria, su proposta del Dirigente della competente Area, provvede a ripartire e ad erogare alle Aziende sanitarie capofila le risorse finanziarie occorrenti per lo svolgimento del corso in relazione al numero effettivo dei tirocinanti presenti in ciascuna area didattica all'inizio del corso stesso e sulla base di parametri comprendenti gli importi delle borse di studio previste, incrementati dall'IRAP nella misura dell'8,50%, e le spese di organizzazione assegnate dal Ministero della Salute, al netto dei pagamenti disposti direttamente dalla Regione.
4. Le rimesse alle Aziende sanitarie vengono effettuate dal competente Assessorato regionale mediante acconti delle quote di finanziamento destinate alla formazione in medicina generale, salvo conguaglio al termine di ciascun anno formativo, a presentazione del rendiconto finale da parte delle Aziende stesse.
5. Nelle more dell'effettivo accreditamento dei fondi da parte della Regione, le Aziende capofila provvedono, secondo le scadenze stabilite, al pagamento delle borse di studio di cui al successivo art.15, utilizzando le disponibilità ordinarie di cassa.
6. A conclusione di ciascun esercizio finanziario, le Aziende predispongono il rendiconto delle spese sostenute trasmettendolo al competente Assessorato regionale entro e non oltre i successivi 60 giorni.

Art.15 - Borse di studio

1. Con decorrenza dalla data di effettivo inizio dell'attività formativa, ai medici tirocinanti viene corrisposta, in ratei mensili, da erogare almeno ogni due mesi, una borsa di studio dell'importo annuo complessivo di Euro 11.603,50 (undicimilaseicentotré/50), al lordo delle ritenute fiscali.
2. Ai sensi delle vigenti normative in materia tributaria, le predette borse di studio vanno ricomprese nei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e sono soggette a tassazione IRPEF.
3. Tali redditi, inoltre, rientrano nella determinazione della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
4. Le borse di studio sono strettamente correlate all'effettivo svolgimento del periodo di formazione, e, pertanto, non vengono corrisposte durante i periodi di sospensione.
5. In caso di rinuncia alla frequenza del corso o decadenza per incompatibilità, la borsa di studio viene erogata fino al mese precedente a quello della rinuncia o della decadenza, fatto salvo l'eventuale recupero dei ratei corrisposti e non dovuti.

Art.16 - Spese di organizzazione

1. La quota di finanziamento destinata all'organizzazione del corso è utilizzata per sostenere tutte le spese connesse allo svolgimento del preventivo concorso di ammissione e delle successive attività formative previste dal bando di concorso stesso.
2. La quota a tale titolo assegnata alle Aziende sanitarie capofila comprende le seguenti voci di spesa:
 - a) compensi ai coordinatori delle aree didattiche;
 - b) compensi ai medici tutori;
 - c) compensi ai docenti dei seminari;
 - d) spese di segreteria;
 - e) spese materiale didattico.
3. I compensi spettanti ai medici convenzionati per l'assistenza primaria, incaricati di svolgere le funzioni di coordinatori, tutori e docenti dei seminari, sono determinati secondo quanto previsto dall'accordo regionale recepito dalla Giunta regionale con deliberazione n.4897 del 31 luglio 1997, che ne disciplina anche l'attività didattica e tutoriale.
4. I compensi spettanti ai dirigenti medici incaricati di svolgere le funzioni di coordinatori delle attività pratiche e di docenti sono determinati nella stessa misura prevista, per i medici convenzionati, dal predetto accordo regionale, fino a ulteriori disposizioni regionali in merito.
5. Limitatamente alle procedure di spesa concernenti l'acquisto del materiale didattico necessario per il regolare svolgimento del corso, i Direttori generali delle Aziende sanitarie capofila possono individuare e nominare specifici funzionari delegati, all'interno delle competenti strutture formative, con il compito di provvedere ai relativi approvvigionamenti secondo le modalità stabilite ed i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di bilancio e contabilità.
6. Con successivo atto regionale saranno stabiliti budget e modalità di spesa per ciascuna delle voci elencate al punto 2, oltre alle conseguenti modalità di rendicontazione.

Art.17 - Disposizioni di rinvio

1. Per quanto non contenuto nel presente regolamento si fa espresso rinvio al decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368, al decreto legislativo 8 luglio 2003, n.277, al decreto del Ministro della salute 7 marzo 2006, alle Determinazioni della Direzione Regionale Salute e Integrazione socio-sanitaria n. G13521 del 09/10/2019 e n. G13522 del 09/10/2019, all'allegato C del decreto del Ministro della sanità 23 dicembre 1997, nonché all'accordo regionale di cui alla deliberazione della Giunta regionale n.4897 del 31 luglio 1997 ed alle disposizioni impartite e da impartire dal competente Assessorato regionale relativamente all'attuazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale.

ALLEGATO "B"

Condizioni generali della polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi alle attività formative dei medici frequentanti il Corso triennale di Formazione specifica in Medicina generale 2019-2022.

I medici in formazione debbono essere coperti da polizza assicurativa per i rischi professionali e gli infortuni connessi all'attività di formazione, in base alle condizioni generali stabilite dalla regione.

La suddetta polizza assicurativa è stipulata dagli interessati, previa autorizzazione della Regione Lazio, con le seguenti condizioni:

DESTINATARI DELL'ASSICURAZIONE

I medici ammessi al corso triennale di formazione specifica in Medicina Generale 2019-2022.

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

- A. Assicurazione contro gli infortuni riportati in servizio e per causa di servizio, durante lo svolgimento del corso, che abbiano per conseguenza la morte o l'invalidità permanente.
- MASSIMALE Euro 1.000.000,00 complessivo, così ripartito:
 - i. Euro 400.000,00 in caso di morte
 - ii. Euro 600.000,00 in caso di invalidità permanente.Rischio in itinere: la garanzia assicurativa comprende gli infortuni che dovessero verificarsi durante il tragitto per raggiungere il luogo dove si svolgono le attività degli assicurati, sia a piedi che con qualsiasi mezzo.
- B. Responsabilità civile verso terzi per fatto commesso dagli assicurati durante lo svolgimento del corso esclusivamente per le attività ad esso connesse.
- MASSIMALE Euro 1.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni personali o sofferto danni alle cose di loro proprietà. La garanzia comprende i danni alle cose sulle quali si eseguono lavori, purché non di proprietà dell'assicurato.

DURATA ED EFFICACIA DEL CONTRATTO

Il contratto assicurativo dovrà coprire tutto il periodo di formazione.

NOTA

I tirocinanti dovranno consegnare all'Azienda capofila dell'area didattica presso la quale sono stati assegnati, copia della polizza assicurativa unitamente alla ricevuta di pagamento della rata del relativo premio.

ALLEGATO "C"

**CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2018- 2021
PROGRAMMA FORMATIVO**

Totale ore di attività previste: n. 4.800, di cui:

- Ore dedicate ad attività pratiche: n. 3.200
- Ore dedicate ad attività teoriche: n. 1.600

ATTIVITA'	DURATA / MESI	ATTIVITA' PRATICA / ORE	ATTIVITA' TEORICA / ORE
Medicina generale	12	1.067	534
Medicina clinica	6	533	267
Chirurgia generale	3	267	133
Dip. materno-infantile	4	356	178
Strutture di base	6	533	267
Ostetricia e ginecologia	2	177	88
P.S. ed emergenza, urgenza ospedaliera	3	267	133
TOTALI	36	3.200	1.600

Le ore dedicate alle attività teoriche, complessivamente pari a 1.600, si distinguono nelle seguenti tipologie:

- Seminari: almeno 400 ore
- Studio guidato: almeno 426 ore
- Sessioni di confronto: almeno 364 ore
- Attività di ricerca: fino a 410 ore

N.B. Il corso ha la durata di 36 mesi nei quali vanno ricompresi sia il periodo dedicato all'esame finale che le sospensioni per ferie e festività previste dall'art.4, comma 5, delle disposizioni attuative.

ALLEGATO "D"

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019 – 2022

AREE DIDATTICHE

- **AREA DIDATTICA 1** - Comprende il territorio della A.S.L. Roma 1 (ex Azienda U.S.L. ROMA A – ex Azienda U.S.L. Roma E)
Tirocinanti borsisti assegnati n. 50
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 1
- **AREA DIDATTICA 2** - Comprende il territorio della AA.SS.LL. Roma 2 (ex Azienda U.S.L. Roma B – ex Azienda U.S.L. Roma C), Roma 5 (ex Azienda U.S.L. Roma G), Rieti
Tirocinanti borsisti assegnati n. 53
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 2
- **AREA DIDATTICA 3** - Comprende il territorio delle AA.SS.LL. Roma 3 (ex Azienda U.S.L. Roma D), Roma 4 (ex Azienda U.S.L. Roma F), Viterbo
Tirocinanti borsisti assegnati n. 44
Azienda di riferimento: A.S.L. Roma 3
- **AREA DIDATTICA 4** - Comprende il territorio delle Aziende AA.SS.LL. Roma 6 (ex Azienda U.S.L. Roma H), Latina, Frosinone
Tirocinanti borsisti assegnati n. 36
Azienda di riferimento: A.S.L. Latina

ALLEGATO "E"

CORSO TRIENNALE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MEDICINA GENERALE 2019 - 2022

**RETE FORMATIVA: STRUTTURE OSPEDALIERE DI RIFERIMENTO PER LO
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' CLINICA GUIDATA**

AREA DIDATTICA 1

Ospedale S. Filippo Neri – Roma
Ospedale Santo Spirito in Sassia – Roma
Policlinico Universitario A. Gemelli – Roma

AREA DIDATTICA 2

Ospedale S. Eugenio – Roma
Ospedale Sandro Pertini – Roma
Ospedale S. Giovanni Evangelista – Tivoli
Ospedale S. Camillo De Lellis – Rieti

AREA DIDATTICA 3

Ospedale G.B. Grassi – Roma (Ostia)
Azienda ospedaliera S. Camillo/Forlanini – Roma
Ospedale San Paolo – Civitavecchia
Ospedale Belcolle – Viterbo

AREA DIDATTICA 4

Ospedale S. Maria Goretti – Latina
Ospedale A. Spaziani – Frosinone
Ospedale Civile – Velletri
Ospedale Dono Svizzero – Formia